



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

### Stagione Sportiva 2018/2019 Comunicato Ufficiale N° 446 del 31/05/2019

#### ATTIVITÀ RICREATIVA ED AMATORIALE

## “QUARTA CATEGORIA” – “QUINTA CATEGORIA” “SESTA CATEGORIA”

### SEZIONE ABRUZZO

#### 1. Risultati Gare del 25.05.2019

##### **QUARTA CATEGORIA - 9ª giornata**

SAMBENEDETTESE f.s. [Stella del Mare]	ASSOCIAZIONE PERCORSI	2	4
LA RONDINE	SOLIDARIETA' E VITA	0	4
SQUALI PESCARA SUD 1997 f.s	FILADELFIA GIULIANOVA	VD	GS

##### **QUARTA CATEGORIA - 10ª giornata**

LA RONDINE	FILADELFIA GIULIANOVA	2	0
ASSOCIAZIONE PERCORSI	SQUALI PESCARA SUD 1997 f.s	VD	GS
SOLIDARIETA' E VITA	SAMBENEDETTESE f.s. [Stella del Mare]	6	2

## 2. Giustizia Sportiva

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A. Romano Caltagirone, nella seduta del 30.05.2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### **QUARTA CATEGORIA**

#### **GARE DEL 25/05/2019**

##### **Gara SQUALI PESCARA SUD 1997 f.s. – FILADELFIA GIULIANOVA**

Il Giudice Sportivo

Nell'esaminare il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe, ha preso atto che la stessa non è stata disputata per mancata presentazione della squadra SQUALI PESCARA SUD 1997 f.s., poiché la stessa non aveva a disposizione il numero sufficiente di calciatori, come previsto dalle norme vigenti.

P.Q.M.

- visto l'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F. e l'art. 17, comma 1, del C.G.S.

**DELIBERA**

- di infliggere alla Società SQUALI PESCARA SUD 1997 f.s la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di comminare alla stessa la penalizzazione di un punto in classifica,

##### **Gara ASSOCIAZIONE PERCORSI – SQUALI PESCARA SUD 1997 f.s.**

Il Giudice Sportivo

Nell'esaminare il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe, ha preso atto che la stessa non è stata disputata per mancata presentazione della squadra SQUALI PESCARA SUD 1997 f.s., poiché la stessa non aveva a disposizione il numero sufficiente di calciatori, come previsto dalle norme vigenti.

P.Q.M.

- visto l'art. 53, comma 2, delle N.O.I.F. e l'art. 17, comma 1, del C.G.S.

**DELIBERA**

- di infliggere alla Società SQUALI PESCARA SUD 1997 f.s la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- di comminare alla stessa la penalizzazione di un punto in classifica,

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

*NESSUN PROVVEDIMENTO*

**Publicato in Roma il 31 maggio 2019**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli